

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 14/03/2013

N. 27

**OGGETTO : INDIRIZZI PER L'UTILIZZO DEL FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2013 -
STATO DELL'ARTE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA.**

L'anno Duemilatredici, addì quattordici del mese di Marzo, alle ore 15:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

| | PRESENTE | ASSENTE |
|----------------------------------|----------|----------|
| 1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco | X | |
| 2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco | X | |
| 3. ARMANINO MAURO - Assessore | X | |
| 4. BACCHELLA LAURA - Assessore | X | |
| 5. DASSO LORENZO - Assessore | X | |
| 6. MANCA RAFFAELE - Assessore | | X |
| 7. STEFANI GUIDO - Assessore | X | |
| T O T A L E | 6 | 1 |

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione dell'Assessore all' Organizzazione e Risorse umane, **Mauro Caveri** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale:

Rilevato che in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009, si è posto il problema dei margini consentiti alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, della necessità di adeguamento dei contratti collettivi integrativi in essere, delle relazioni sindacali.

Rilevato che in particolare l'articolo 65 del decreto legislativo n. 150/2009 prevedeva l'obbligo per gli enti locali di adeguare i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo nei seguenti contenuti:

- la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge,
- a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del decreto 150/2009 (Titolo III MERITO E PREMI)

Considerato che la riforma di cui al decreto legislativo n. 150/2009 ha determinato in modo preciso i contenuti demandati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge e ha riformulato le relazioni sindacali con un sostanziale ridimensionamento delle stesse e l'introduzione del potere unilaterale del datore di lavoro in caso di mancato raggiungimento dell'accordo.

Rilevato che all'indomani dell'entrata in vigore della nuova normativa ci sono state pronunce contrastanti da parte del Giudice del Lavoro, circa l'immediata applicabilità o meno del decreto 150/2009 ai nuovi contratti collettivi integrativi.

Considerato che è intervenuta interpretazione autentica da parte del decreto legislativo n. 141/2011 in merito ai tempi di applicazione delle nuove regole e contenuti della contrattazione integrativa, interpretazione che ha superato le precedenti pronunce giurisprudenziali.

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 che contiene la citata interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150/2009 del seguente tenore:

"l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai

contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto".

Ricordato altresì che secondo il combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150/2009 gli enti locali avrebbero dovuto adeguare i contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del d.lgs n. 150/2009 entro il 31.12.2011 e il mancato adeguamento ha determinato comunque l'inefficacia dei contratti integrativi dal 31 dicembre 2012.

Dato atto che l'articolo 65 del decreto legislativo n. 150/2009 fa salva comunque quanto previsto dall'articolo 31 comma 4 che prevedeva l'adeguamento dell'ordinamento interno entro il 31.12.2010, adeguamento che è puntualmente avvenuto nel nostro Ente mediante l'adozione del nuovo Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi con delibera di Giunta n.269 del 02/12/2010 e l'adozione del regolamento inerente l'organismo indipendente di valutazione e sul ciclo della performance con delibera di Giunta n.236 del 14/10/2010.

Rilevato che nei contratti integrativi 2010 e 2011 stipulati rispettivamente in data 14/01/2011 e in data 13/02/2012, è stata inserita la seguente clausola "Sono confermate, nel presente Contratto Decentrato anno 2010, tutte le disposizioni di carattere giuridico contenute nel CCDI 2009, sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 9/7/2009 e trasmesso all'ARAN in data 9/7/2009, con nota n. prot. 23654, che a sua volta richiamata i precedenti contratti decentrati integrativi. Le parti danno atto che il contratto collettivo Decentrato Integrativo di cui sopra rimane in vigore in assenza di nuovi contratti nazionali, per le parti non in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del ccnl del 1.4.1999, che reca "I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate."

Le parti in particolare concordano che le clausole nulle del contratto decentrato si intendono sostituite di diritto, dalle norme contrattuali nazionali vigenti."

Rilevato altresì che per quanto riguarda il procedimento negoziale le parti avevano pattuito nei contratti integrativi 2010 e 2011 stipulati rispettivamente in data 14/01/2011 e in data 13/02/2012:

"Le parti concordano che le relazioni sindacali, in attesa della piena attuazione della riforma sul pubblico impiego, saranno impostate secondo quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nelle forme della contrattazione, della concertazione, della informazione, nonché nelle altre forme previste dalla legge prima della riforma (ad esempio consultazione)."



Considerato che con le clausole dei contratti integrativi sopra riportate in Questo Ente:

- I contratti collettivi integrativi sono stati adeguati al riparto tra materie rimesse rispettivamente alla contrattazione nazionale e alla contrattazione integrativa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- Le relazioni sindacali sono state svolte secondo il sistema previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.150/2009, pur con le incertezze interpretative derivanti dalle applicazioni giurisprudenziali e dagli orientamenti delle Autorità Competenti, ma dal 31.12.2012 è da ritenersi applicabile il nuovo sistema di relazioni sindacali.

Considerato che il blocco della contrattazione collettiva nazionale disposto dal decreto legge n. 78/2010 ha sostanzialmente bloccato anche la contrattazione integrativa, fatta eccezione per l'accordo annuale economico, in quanto è venuto a mancare il nuovo quadro contrattuale nazionale prefigurato dal decreto legislativo n. 150/2009.


Rilevato che in tale situazione di incertezza si pone il problema della efficacia dei contratti integrativi normativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009 in mancanza di adeguamento.

Considerato che l'adeguamento riguardava

- la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge,
- a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del decreto 150/2009 (Titolo III MERITO E PREMI)

Ritenuto pertanto che l'adeguamento delle clausole contrattuali in contrasto con le norme sopravvenute o con le disposizioni dei contratti collettivi nazionali è stata concordata tra le parti attraverso la clausola sopra riportata, che peraltro fa riferimento al meccanismo della sostituzione automatica di clausole contrattuali contrarie a norme imperative mediante disapplicazione ai sensi degli articoli 1339

e 1419 secondo comma del codice civile.



Rilevato che residua un margine di adeguamento dei contratti integrativi per quanto riguarda la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione e alla legge secondo le nuove disposizioni di cui al decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i. e l'adeguamento dal titolo III del d.lgs n. 150/2009 "Merito e Premi".

Considerato che per quanto riguarda i contenuti indicati nel titolo III del decreto legislativo n. 150/2009, non tutti sono demandati alla contrattazione integrativa, ma molti fanno riferimento ad adeguamenti regolamentari, o a contenuti della contrattazione collettiva nazionale.

Ritenuto estremamente difficile in questo momento procedere all'adeguamento dei contratti integrativi rispetto al titolo III del decreto legislativo n. 150/2009, in assenza della contrattazione nazionale di riferimento.

Rilevato altresì che è in corso di predisposizione il dpcm che prevede un ulteriore blocco per il 2013 e il 2014 della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

Dato atto che in materia è anche intervenuta una nota interpretativa Anci che sostiene:

- *la contrattazione decentrata integrativa deve restare in ogni caso circoscritta ai soli oggetti e ambiti rimessi alla sua competenza dal CCNL, per effetto del combinato disposto dei commi 2 bis e 2 quinquies del citato art. 40 del decreto n. 165... tali materie, da rimuovere dai contratti decentrati che ancora ne contengano riferimenti, devono trovare regolazione in specifiche e autonome discipline unilaterali degli enti, che costituiscono oggetto di informazione e confronto con le rappresentanza sindacali, ai sensi delle vigenti norme sulla partecipazione sindacale.*
- *In particolare, relativamente ai singoli istituti disciplinati dal Titolo III di cui si tratta, occorre rilevare che non tutti sono riferibili alla contrattazione decentrata...vengono in rilievo principalmente le disposizioni che attengono: all'attribuzione di premi di produttività e miglioramento dei servizi, in stretta correlazione all'introduzione dei nuovi sistemi di valutazione della performance;.. all'attribuzione delle progressioni economiche/orizzontali, attivabili selettivamente sulla base dei risultati conseguiti e dello sviluppo delle competenze professionali, esclusivamente nei confronti di una quota limitata di personale.*
- *L'intervento di rivisitazione dei contratti decentrati dovrà essere finalizzato ad una riqualificazione della spesa, rendendo la stessa conforme al vigente quadro normativo, vale a dire, anche a parità di risorse e a salvaguardia dei livelli retributivi individuali, coerente con le previsioni*



legislative e contrattuali in materia e finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance.

- *Ai sensi dell'articolo 40, comma 3 quinquies "le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materia non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile". Tale previsione risponde ad un principio generale del diritto civile, ossia il principio di conservazione degli atti giuridici (utile per inutile non vitiatur), finalizzato ad evitare - per quanto possibile - che un atto concluso venga caducato e posto nel nulla."*

Rilevato che in data 29.10.2010 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie Locali valido per il biennio economico 2008/2009 - annualità 2010;

Richiamati gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004, relativi alla disciplina delle risorse decentrate, con i quali si prevede che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti;

Dato atto che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo;

Dato atto che con nota prot. n 31501 del 22/11/2012 il Segretario Generale ha richiesto alla Dirigente dell'ufficio risorse umane la ricostruzione del fondo delle risorse decentrate e l'elaborazione di un prospetto idoneo a valutarne la corretta impostazione contabile.

Rilevato che occorre fornire alcune indirizzi al dirigente per la costituzione del fondo delle risorse decentrate parte variabile, mentre per la parte stabile si tratta di applicare le norme legislative e contrattuali vigenti.

Ritenuto, in vista della convocazione della delegazione trattante di parte sindacale, di formulare alla delegazione Trattante di Parte Pubblica, le direttive utili per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale, in esito alla quale, verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2013;

Richiamati a tal proposito gli artt. 16 del C.C.N.L. 31/3/1999 e 4 del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dei quali rientrano, tra le altre materie oggetto di contrattazione decentrata, i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate (stabili e variabili), secondo le finalità e nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 17 C.C.N.L. 1999, nonché i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;

Dato atto che le risorse decentrate stabili hanno carattere di certezza, stabilità e continuità determinate secondo la vigente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo non suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative e/o integrazioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali;

Visto l'art. 9, comma 2/bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 che dispone *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*;

Considerato che in virtù delle norme restrittive sopra richiamate non è possibile per l'anno 2013 incrementare il fondo per il salario accessorio rispetto a quanto previsto per il 2010.

Richiamato l'art.16 del D.L. 98/2011 che disciplina la possibilità di destinare i risparmi realizzati e certificati in seguito all'adozione dei Piani di Razionalizzazione della spesa in particolare al fondo del salario accessorio.

Richiamata la Corte dei Conti del Veneto che con proprie Delibere n. 513 del 27 luglio 2012 e n. 531 del 31 agosto 2012 ammette l'incremento del Fondo del salario accessorio in attuazione dell'art. 16 del D.L. 98/2011 di sopra richiamato.

Dato atto che il Comune di Lavagna ha previsto negli strumenti di programmazione alcune verifiche dei Piani di razionalizzazione precedentemente adottati ed alcune misure organizzative e contabili indispensabili per l'adozione di un nuovo Piano di Razionalizzazione.

Richiamato il parere della Corte dei Conti del Piemonte con la deliberazione n. 57/2011, in cui si sostiene che *".. i compensi legati all'attività di progettazione.. potendo rientrare per le loro finalità tra le spese per gli investimenti, non devono essere imputati alle spese di personale di cui all'art. 1 commi 557 e 562 della legge n. 296/2006.. altrettanto può dirsi per i compensi incentivanti il recupero dell' ICI*

(cfr art 3 comma 57 L. n. 662/1996 e art. 59 comma 1 lett. p) Dlgs n. 446/1997). Analoghe considerazioni possono valere con riferimento al limite in questione posto al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 e dato dal «trattamento ordinariamente spettante».



Rilevato circa l'applicabilità del limite di spesa previsto dal comma 2 bis dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 anche ai compensi incentivanti la progettazione, ai compensi incentivanti per il recupero dell'ICI, ai compensi per l'avvocatura comunale, e in generale ai compensi che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale ai sensi della lettera k dell'articolo 15 del CCNL del 1.4.1999, sono intervenute le seguenti interpretazioni della Corte dei Conti:

| OGGETTO INCREMENTO | RIENTRA NEL BLOCCO? | |
|-----------------------|---|---|
| | Si | No |
| Compensi Istat | Toscana - deliberazione 291/2011 | Lazio - deliberazione 93/2011 Lombardia - deliberazioni 550-606-607/2011; Liguria - deliberazione 82/2011 RGS - circolare n. 16/2012 |
| Ici | Sezioni Riunite - deliberazione 51/2011 | |
| Sponsorizzazioni | Sezioni Riunite - deliberazione 51/2011 | |
| Progettazioni interne | | Sezioni Riunite - deliberazione 51/2011 |
| Avvocatura | | Sezioni Riunite - deliberazione 51/2011 |

Rilevato che in seguito all'entrata in vigore del cosiddetto collegato al lavoro di cui alla legge n. 183/2010, i compensi incentivanti per la progettazione interna sono stati aumentati al 2% dell'importo progettuale, dopo che per un periodo erano stati ridotti allo 0.5% (commi 8 e 17 dell'art. 61 della legge n. 133/2008) e che il mantenimento del medesimo importo previsto per il 2010 rischia di compromettere l'efficacia della progettazione interna.



Considerato che sul tema specifico della incrementabilità del fondo con i proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada previste dall'articolo 208 del C.d.S., sono intervenute interpretazioni restrittive della Corte dei Conti della Lombardia che riconducono tali incrementi al comma 5 dell'articolo 15 del ccnl del 1.4.1999 e per ottenere ulteriori chiarimenti, eventualmente anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, Questo Ente ha formulato specifica richiesta di parere alla corte dei Conti della Liguria, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota prot. n. 13159 in data 19 maggio 2011, in merito al quale la Corte dei Conti Liguria ha fornito il parere n 55 in data 21/06/2011 con cui ha sostenuto la possibilità di utilizzare i proventi di cui all'articolo 208 codice della strada sia per incrementare il fondo del lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL 01/04/1999 sia per incrementare il fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 5 articoli 15 del CCNL 01/04/1999 sussistendone tutti i presupposti e i meccanismi di verifica e controllo.

Rilevato che l'articolo 9 comma 21 del decreto legge n. 78/2010 non consente di effettuare nel triennio 2011-2013 progressioni di carriera comunque denominate, e che tali progressioni, ove avvengano, possono avere esclusivamente effetti giuridici e non economici.

Considerato che non è ancora chiaro se il suddetto blocco sia ancora vigente alla luce della complessa situazione normativa sopra esposta.

Rilevato che Questo Ente ha adeguato il proprio ordinamento interno al decreto legislativo n. 150/2009, con l'adozione del Regolamento sul ciclo della performance e l'organismo indipendente di valutazione, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.236 del 14/10/2010, con l'adozione del Regolamento sugli uffici e sui servizi con delibera Giunta Comunale n.269 de 02/12/2010.

Considerato che sono stati posti in essere i principali strumenti di programmazione costituenti il ciclo della performance, come previsti dall'apposito Regolamento.

Rilevato che dal 2011 è operativo nel Comune di Lavagna un servizio di controllo interno di gestione che svolge anche le funzioni di supporto all'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009.

Dato atto che con decreto del Sindaco n.36 in data 23 novembre 2010 è stato nominato l'organismo indipendente di valutazione che ha predisposto il sistema di valutazione adottato, previa contrattazione decentrata in data 19/07/2011, con delibera di Giunta Comunale n. n. 187 del 21/07/2011 e aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. n. 158 del 31/10/2012.

Ritenuto di dover coniugare gli istituti di salario accessorio disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale vigente con il decreto legislativo n. 150/2009 e con l'introduzione nel nostro Ente del ciclo di gestione della performance.



Richiamata la circolare n 7/2010 della Funzione Pubblica secondo cui : *Altre norme del D.lgs. n. 150 del 2009 non risultano invece applicabili se non a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in quanto ne presuppongono l'entrata in vigore. E' questo il caso: della norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell'art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo).*

Verificata la necessità di fornire linee di indirizzo per quanto attiene all'adeguamento del contratto collettivo integrativo parte normativa, oltre che per l'accordo economico annuale 2013;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 22 del 02/02/2012 e n. 91 del 28/06/2012 con cui si è verificato il rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla vigente normativa.

Visto che, con deliberazione 27/08/2012, n. 35, divenuta esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014, il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 e il bilancio di previsione di competenza per l'esercizio 2012.

Rilevato che non è stato ancora adottato il Bilancio di previsione annuale 2013.

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale Dott. ssa Concetta Orlando in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 12/03/2013;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 13/03/2013;

Con voti favorevoli n° 6, (assente l'Assessore Raffaele Manca), palesemente espressi.

DELIBERA



1. di approvare gli indirizzi come di seguito rappresentati, nei confronti della delegazione trattante di parte pubblica, del dirigente del settore dei servizi amministrativi di staff, per la costituzione del fondo, e del dirigente dei servizi finanziari, per eventuali correttivi al bilancio, derivanti dalle interpretazioni sopravvenute e sopra richiamate:

a) Per quanto riguarda l'adeguamento del contratto integrativo decentrato:

- si prende atto di quanto già attuato in applicazione del decreto legislativo n. 150/2009, disciplinato nelle apposite sedi.
- si prende atto della necessità di adeguare le relazioni sindacali a quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009, pertanto le clausole eventualmente in contrasto contenute nei contratti decentrati e attinenti alle relazioni sindacali devono essere disapplicate in quanto nulle di diritto.
- si prende atto che gli adeguamenti nei contenuti del contratto integrativo decentrato agli istituti di cui al titolo III del decreto legislativo n. 150/2009 in parte sono già avvenuti, con l'adozione del nuovo sistema di valutazione, con l'adozione del nuovo regolamento sugli uffici e sui servizi, con l'adozione del nuovo regolamento sull'organismo indipendente di valutazione e sul ciclo della performance, con l'adozione del regolamento sulle procedure di accesso al pubblico impiego e in altri atti amministrativi, in parte è subordinato alla nuova contrattazione nazionale.

b) Risultano subordinati alla contrattazione nazionale i seguenti istituti

- il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'articolo 21;
- il premio annuale per l'innovazione, di cui all'articolo 22;

c) Altri istituti sono demandati alla contrattazione nazionale o integrativa:

- il premio di efficienza dei cui all'articolo 27 demanda i criteri alla contrattazione integrativa;
- le progressioni economiche di cui all'articolo 23 la cui disciplina è demandata ai contratti collettivi nazionale e integrativi

Si prende atto anche che in seguito al congelamento delle fasce di merito disposto con il D.lgs. n. 141/2011, alcuni istituti di salario accessorio previsti dal decreto legislativo n. 150/2009 risultano inapplicabili.

Si prende atto che alla luce delle necessità di adeguamento al titolo III del decreto legislativo n. 150/2009 non possono essere disciplinati nel contratto integrativo decentrato le progressioni verticali ormai sostituite dalla progressioni di carriera di cui all'art. 24.



Si prende atto che anche prima del decreto legislativo n. 150/2009 alcune materie sono state impropriamente inserite nei contratti collettivi integrativi decentrati e che in virtù dell'articolo 4 del ccnl 22/01/2004 e dell'apposita clausola sottoscritta tra le parti nel nostro Ente, tali clausole sono state disapplicate in quanto nulle.

a) Relativamente alle risorse decentrate stabili.

- non destinare, per l'anno 2013 in virtù del sostanziale divieto imposto dalle norme di riferimento, ulteriori importi al fondo per le progressioni orizzontali all'interno della categoria;
- mantenere gli attuali importi destinati alla retribuzione di posizione delle posizioni organizzative (e la correlativa indennità di risultato).

b) Relativamente alle risorse decentrate variabili del fondo di che trattasi:

- o prendere atto di quanto programmato in materia di razionalizzazione della spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legge 98/2011 e di quanto fino ad ora realizzato, precisando che non sussistono i presupposti per certificare i risparmi, stante le attuali insufficienze informative anche contabili nel nostro Ente e quanto programmato in materia nel Peg 2012 e nel Piano dettagliato degli Obiettivi 2012;
- o mantenere il fondo di cui all'art.15, comma 1, lettera K), relativo agli incentivi per la progettazione e gli strumenti urbanistici previsti dall'art.92 legge n.163/2006 e gli incentivi di cui all' art.59 lettera p) D.Lgs. n.446/99 (recupero evasione ICI) - rilevazioni statistiche ISTAT negli importi corrispondenti a quelli del 2010;
- o non prevedere, tenendo conto delle limitazioni di spesa per l'anno 2013, alcuna integrazione delle risorse variabili del fondo, ai sensi dell'art. 15, comma 5 prima parte del CCNL 01/04/1999, per processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti e/o iniziative di miglioramento ed ampliamento dei servizi all'utenza e alla collettività senza aumento della dotazione organica, ivi compresi i servizi indicati nell'articolo 208 del codice della strada. Potrà essere prevista un'eccezione per i proventi di cui all'articolo 208 del codice della strada a condizione che il Comandante elabori un progetto di miglioramento quali-quantitativo dei servizi dotato di opportuni

indicatori di risultato e sottoposto a meccanismi rigorosi di verifica e controllo come previsto dagli indirizzi Aran al riguardo;



- o confermare la destinazione di una quota del fondo a retribuire l'indennità di reperibilità del personale tecnico e di vigilanza, facendo seguito all'attivazione di tale istituto, e alle concrete modalità organizzative adottate, ritenuto utile per fronteggiare emergenze di protezione civile e altre aree di pronto intervento;
- o destinare, per via residuale, le risorse variabili agli istituti legati alla produttività, individuale o collettiva, e all'indennità di risultato delle posizioni organizzative, secondo la disciplina dettagliatamente prevista dalle vigenti norme di riferimento, ed erogazione dei compensi subordinatamente alla verifica e certificazione, a consuntivo del grado di raggiungimento dei risultati secondo la disciplina dettata dalla vigente normativa regolante la materia, dal CCNL di comparto, dai regolamenti di riferimento vigenti e secondo i criteri stabiliti nel nuovo sistema di valutazione proposto dall'O.I.V.

In attesa degli incontri con la parte sindacale sugli istituti di salario accessorio demandati a tale livello di contrattazione e/o compiutamente disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale, al fine di assicurare continuità e migliore svolgimento della funzione pubblica, si dispone il pagamento provvisorio degli istituti di salario accessorio disciplinati normativamente dal contratto collettivo nazionale e segnatamente:


- la reperibilità
- l'indennità di turno
- la maggiorazione per lavoro festivo di cui alla lettera d dell'articolo 17 del ccnl del 1 aprile 1999
- le indennità per il personale educativo art. 6 ccnl 2001 ed art 31 del ccnl del 14.9.200

Di dare atto che i seguenti istituti sono demandati a specifico accordo decentrato, e pertanto si rende necessario un "accordo ponte" in materia, ed in attesa di nuovi indirizzi e/o norme:

- indennità di rischio
- indennità di disagio
- indennità di maneggio valori
- progressioni orizzontali (anche se ad oggi congelate economicamente)

Di dare atto che altri istituti attualmente disciplinati dal contratto collettivo integrativo del 2007, non possono trovare applicazione ulteriore in quanto, non demandati alla contrattazione decentrata, tra cui ad esempio, le materie di contrattazione, i diritti e le prerogative sindacali, le relazioni sindacali, l'orario di lavoro, il lavoro straordinario, i criteri di valutazione, sostituiti dal nuovo sistema

di valutazione, l'area delle posizioni organizzative e le alte professionalità, le progressioni verticali, la mobilità interna.



2. di stabilire che la corresponsione del salario accessorio può essere riconosciuto al personale con le modalità, i criteri i limiti decisi in contrattazione decentrata e nel rispetto delle presenti direttive, e per la produttività individuale, collettiva, nonché per l'indennità di risultato delle posizioni organizzative, dovrà essere correlata ad effettivi incrementi di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, attestati dai servizi di controllo interno dell'Ente;

3. di dare atto:

- o che la delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
- o che i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;
- o che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
- o che l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
- o che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al revisore dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)


=====
Pubblicata in data 18 MAR. 2013 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Segretario Generale
(C. Orlando)